

Pubblicato il 16/05/2019

N. 00990/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00739/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 739 del 2018, proposto da: Antonio Borromeo, Maddalena Borromeo, Helga Borromeo, rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Grappoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corigliano-Rossano, non costituito in giudizio;

per la retrocessione da esproprio,

nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I Sig.ri Antonio Borromeo, Maddalena Borromeo ed Helga Borromeo ripropongono -ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., a seguito della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 196/2017, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione- la domanda di retrocessione del fondo espropriato e di risarcimento dei danni.

Espongono i ricorrenti di essere divenuti comproprietari in parti uguali di un appezzamento di terreno per colture pregiate di piante di ulivo, sito in Corigliano Calabro, nella località denominata “*Valli Sant’Antonio*”, contraddistinto catastalmente al foglio di mappa n. 111, p.lla 87 di Ha 0.82.10.

Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 584 del 28.05.1981 e con la deliberazione Consiliare n. 67 del 28.12.1982, il Comune di Corigliano Calabro approvava, rispettivamente, il “*Progetto Casa Comunale*” e la “*Perizia di variante tecnica e suppletiva Nuova Casa Comunale- Provvedimenti*”, avviando una procedura espropriativa. Seguiva l’approvazione del progetto dell’opera pubblica, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa.

Con decreto n. 2 del 21.03.1985 era poi determinata l’indennità provvisoria spettante ai deducenti e con ordinanza n. 6 del 20.01.1986 disposto il relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. La citata indennità era tuttavia ritenuta inadeguata, non era pertanto accettata ed era rimessa dal Comune alla determinazione della Commissione provinciale, che con provvedimento del 8.10.1989 la fissava in lire 49.260.000, mai erogata e mai quietanzata dagli espropriati.

Il 17.11.1986 veniva quindi adottato e notificato il decreto di esproprio n. 8, ed autorizzata l’occupazione definitiva delle aree.

A seguito di ciò, erano estirpate dal terreno tutte le piantagioni ivi presenti, senza però che dalla data di notifica del provvedimento ablativo alcuna opera fosse realizzata, tantomeno la nuova casa comunale, poi trasferita presso un diverso immobile, acquistato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del giorno 1.08.1995.

Rilevano quindi i ricorrenti che il fondo avrebbe pertanto subito un'inutile espropriazione, con relativa diminuzione del suo valore commerciale e preclusione di ogni forma di redditizio sfruttamento, versando lo stesso in uno stato di completo abbandono.

Con reiterate richieste del 7.06.2004 prot. n. 19886, del 10.02.2005, prot. n. 5489 e del 26.01.2006, prot. n. 3505, i deducenti -prima di esperire l'azione innanzi all'allora Tribunale di Rossano- hanno inoltre più volte sollecitato il Comune di Corigliano a disporre la retrocessione del terreno, tuttavia senza riscontro.

Gli esponenti agiscono pertanto per la restituzione del bene, *in toto* inutilizzato, e per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

2. Non si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano-Rossano.

3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In punto di giurisdizione giova premettere che il g.o. originariamente adito ha declinato la propria cognizione sulla controversia, in forza della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 1092 del 18.01.2017.

La richiamata decisione si è collocata in soluzione di continuità rispetto al costante orientamento interpretativo, che assegna alla *potestas iudicandi* del g.o. le vicende che involgono la retrocessione totale di cui agli artt. 63 L. n. 2359/1865 e 46 D.P.R. n. 327/2001.

In particolare, il giudice del riparto ha ritenuto ascrivibili alla giurisdizione esclusiva del g.a., *ex art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.*, non solo le controversie riguardanti la retrocessione parziale, stante la posizione soggettiva di interesse legittimo in capo al

privato, ma anche quelle inerenti alla mancata retrocessione totale del bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, attesa, pur a fronte di posizioni di diritto soggettivo, la riconducibilità mediata del comportamento della p.a. all'esercizio del potere amministrativo.

Sebbene si registri una successiva decisione della Suprema Corte, che si conforma al diverso e tradizionale orientamento interpretativo (Corte di Cassazione, Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24485), l'innovativa opzione ermeneutica è stata ribadita in via incidentale da altra ordinanza delle Sezioni Unite, in cui è statuito che *“in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d. lg. n. 104 del 2010, allorché il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l'eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale ..., il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 luglio 2017, n. 17110).

Sulla scorta del *revirement* operato in argomento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pertanto, in presenza di una controversia che involga la retrocessione totale di un fondo, la *potestas dedicendi* del g.a., in funzione di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., sussisterà non solo, come già affermato in passato, se la richiesta di retrocessione totale sia avanzata nello stesso giudizio innanzi al g.a. in uno alla domanda di retrocessione parziale (*ex multis*, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 gennaio 2014, n. 1520) ma anche ove proposta in via autonoma.

5. Tanto chiarito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

5.1. Giova osservare che, in base a consolidati assunti interpretativi, *“la retrocessione totale, prevista dalla Legge n.2359 del 1865, art. 63, ... si ha quando l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, e la retrocessione parziale, prevista dagli artt. 60 e 61 della medesima legge ... si ha quando dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione: mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, ..., sorge automaticamente per effetto della mancata realizzazione dell'opera, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'Amministrazione, nel secondo caso esso nasce solo se ed in quanto l'Amministrazione, nel compimento di una valutazione discrezionale, in ordine alla quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo, abbia dichiarato che quei fondi più non servono all'opera pubblica”* (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 giugno 2008, n. 14826; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6.08.2013, n. 4131).

Trasponendo il rammentato principio ermeneutico alla fattispecie in esame, risulta che sul terreno espropriato nel lontano 1986 non è mai stata realizzata l'opera pubblica programmata, cioè l'edificazione dell'edificio comunale, peraltro poi trasferito presso una distinta struttura, né, ancora, il fondo è mai stato utilizzato in conformità al fine pubblico per il quale era stata attivata la procedura ablatoria.

Sussistono pertanto i presupposti per la restituzione dell'immobile agli originari proprietari, in base all'art. 63 L. n. 2359/1865, *ratione temporis* applicabile al caso di specie, giusta l'art. 57, comma 1, D.P.R. n. 327/2001.

La retrocessione dovrà essere eseguita dall'intimato Comune entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

6. Risulta altresì fondata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La p.a. espropriante, infatti, dopo avere acquisito coattivamente il fondo ed estirpato gli alberi di ulivo ivi presenti, non ha tuttavia realizzato alcuna opera, secondo quanto

sopra chiarito, né restituito il terreno ai ricorrenti e ciò malgrado le reiterate sollecitazioni operate da questi ultimi.

L'Ente territoriale ha pertanto tenuto un contegno lesivo del diritto soggettivo degli esponenti, contegno caratterizzato da colpa grave, in quanto l'allora Comune di Corigliano Calabro ha omesso di disporre la retrocessione del fondo, nonostante la diversa scelta di trasferire la casa comunale presso un distinto immobile, assunta con la delibera n. 71 già a far data dal giorno 1.08.1995.

6.1. Circa la quantificazione del ristoro, esso dovrà determinarsi, ai sensi dell'art. 34 comma 4, c.p.a., avuto riguardo al il valore venale del fondo, al mancato utilizzo dello stesso a far data dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed al valore delle piante di ulivo estirpate dal terreno.

La quantificazione della somma dovrà determinarsi in contraddittorio, tra i ricorrenti e l'intimata p.a., rispetto alle conclusioni contenute nella c.t.u. disposta dal Tribunale di Castrovillari, rilevante giusta l'art. 11, comma 6, c.p.a., e dovrà ricomprendere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Il Comune di Corigliano-Rossano dovrà quindi liquidare ai ricorrenti -entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza- l'importo determinato secondo le modalità sopra indicate.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. E' disposta la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità patrimoniali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere la retrocessione del fondo espropriato, che dovrà essere disposta dal Comune di Corigliano-Rossano nel termine di cui in motivazione;

- condanna la resistente p.a. al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, secondo quanto stabilito in parte motiva.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che liquida in complessivi 3.000,00 euro, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità patrimoniali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO